



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

N. 1280/58-22-1-1987 di prot.

Roma, 22 GIU 2022

OGGETTO: UTILIZZO DI APPARECCHI ELETTRICI DI PROPRIETÀ PRIVATA NELLE CAMERE DESTINATE AD ALLOGGIAMENTO DI REPARTO.

A

COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO
COMANDO PROVINCIALE (COMPRESO) E PARITETICI

LORO SEDI

RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

- a. Art. 745 del d.p.r. 15 marzo 2020, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare".
- b. Pub. n. G-5 "La gestione delle infrastrutture dell'Arma dei Carabinieri", ed. 2014, Allegato "L".
- c. Circ. n. 1115/177-2-1993, datata 17 ottobre 2001, dell'Ufficio Operazioni.
- d. Circ. n. 1115/183-1-1993, datata 29 maggio 2002, dell'Ufficio Operazioni.
- e. Circ. n. 115/2-2014, datata 14 luglio 2015, dell'Ufficio Infrastrutture.
- f. Circ. da n. 1280/58-4-1987 a n. 1280/58-20-1987, datate 16 febbraio e 13 dicembre 2021, dell'Ufficio Operazioni "Vademecum sull'attività di controllo ai Reparti".

1. La necessità di preservare la sicurezza delle infrastrutture e dei luoghi di lavoro esige limiti all'utilizzo delle apparecchiature elettriche di proprietà anche nelle camere destinate all'alloggiamento di Reparto.
2. A tal fine:
 - a. i *Comandanti alla Sede*, nel disciplinare l'uso delle aree alloggiative comuni, avranno cura di vietare la detenzione e l'uso di tutte le apparecchiature ad alto assorbimento energetico (quali stufe, forni a microonde, fornelli, lavatrici, ecc.), che, in ragione della capacità di generare sovraccarichi degli impianti elettrici, sono incompatibili con le disponibilità di alloggiamento e, quindi, con le capacità di carico della rete. Resta consentito l'utilizzo di apparati radiofonici e audiovisivi di proprietà, di dispositivi di ricarica per apparati cellulari, *notebook* e *tablet*, nonché di apparecchiature per la cura della persona;
 - b. i *Comandanti* che assolvono le funzioni di *datori di lavoro*, nell'ambito della valutazione del rischio elettrico¹, potranno:
 - disporre il divieto di uso e di detenzione di ulteriori apparati, in relazione a specifiche esigenze connesse con i rischi infortunistici residui;
 - su proposta dei Comandanti dei Reparti, valutare la collocazione di apparecchiature aggiuntive, fornite dall'Amministrazione nei soli locali di uso comune.

¹ Cfr. Art. 80 del D. Lgs. n. 81/2008.

3. In tale quadro, si richiama l'attenzione dei responsabili delle unità affinché svolgano:
- a. un'adeguata azione di sensibilizzazione verso tutto il personale, illustrando i contenuti della presente circolare in sede di istruzione settimanale e ad ogni favorevole occasione;
 - b. le doverose verifiche con sistematicità², constatando il corretto uso della camera assegnata, anche in relazione alle disposizioni sulle apparecchiature elettriche, valutando - tenuto conto anche dei principali rischi per la sicurezza - eventuali responsabilità in caso di condotte difformi.

d'ordine
IL CAPO DEL REPARTO
(Gen. B. Giuseppe De Ruggi)

² Cfr. Vademecum sull'attività di controllo ai Reparti (rife "f").